

è ora!

BISOGNI E MERITI

ORGANO DEL NUOVO PSI



11 MARZO 2015

Direttore Responsabile **GIANFRANCO POLILLO** - Direttore Editoriale **MARIA BALDARI**

ANNO II N.43

È nato, speriamo che si faccia grande ed abbia buona fortuna

CONTRATTO DI LAVORO A TUTELE CRESCENTI

di **Vincenzo Papadia**

Da buoni italiani che vogliono bene al proprio Paese ed al proprio popolo non possiamo che salutare positivamente e con grande speranza la prima attuazione del c.d. jobs act, (legge 10 dicembre 2014, n.183), che vede la pubblicazione nella G.U n.54 del 06 marzo 2015, due importanti decreti legislativi:

1° d.lgs. 4 marzo 2015 n.22 (reca disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di riallocazione dei lavoratori disoccupati);
2° D.lgs 4 marzo 2015, n.23 (reca disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti). Partiamo dal secondo. Venuto alla luce in una fase che vede una timidissima ripresa economica, auspichiamo che abbia il massimo di diffusione, poiché va incontro ai Datori di Lavoro su tre fronti:

1° Per ogni nuovo assunto (o trasformato da apprendistato o da tempo determinato) il Datore di Lavoro riceverà la copertura contributiva previdenziale per gli anni 2015/17 di bene €. 8.060,00 all'anno (è un forte abbattimento del costo del lavoro: legge 190/2014);

2° Accanto a tale beneficio ve anche quello del parziale abbattimento dell'imposta odiosa sul lavoro e sulle professioni (riduzione del 10%);

3°. Per una eventuale ristrutturazione aziendale o di nuove e diverse linee di produzione ecc., in vero per fatto economico ovvero per fatto tecnico, organizzativo e produttivo legittimo e con l'osservanza di tutte le procedure di legge e di contratto il Datore di Lavoro, qualora il magistrato condanni ugualmente il Datore di Lavoro questi non dovrà sopportare la reintegrazione del lavoratore (esecuzione in forma specifica) pagando anche la penale, ma risolverà il tutto con un indennizzo gradualizzato in base agli anni di servizio del lavoratore da 2 a 24 mensilità (base di calcolo del TFR. Quindi tutela obbligatoria e non più reale.

Da quanto precede, anche se non è il benedetto, e occorrerà stare sempre attenti all'azione dei Tribunali del lavoro e ai giudici di assalto, tuttavia è un passo avanti che è stato impedito al Governo di Berlusconi di realizzare. Non un capello viene torto alle categorie protette portatrici di handicap. Ovviamente resta punito il Datore di Lavoro sciocco o presuntuoso che effettui licenziamenti nulli, discriminatori, disciplinari fasulli. Egli subirà la reintegrazione ed il risarcimento del danno per danno emergente e lucro cessante. Complessivamente lo statuto dei lavoratori nella sua struttura storica voluta dai socialisti italiani resta intonso per il rispetto delle libertà e della dignità del lavoratore che resta cittadino in fabbrica, in ufficio, in campagna, ecc. La capacità di trattare a livello aziendale o nazionale come da sempre vollero i socialisti è basata sul principio di democrazia sindacale la cui rappresentanza si legittima se si ha il 50% +1 dei consensi sulle piattaforme, sull'approvazione di contratti, sul diritto di stare nei posti di lavoro se si ha una rappresentanza almeno del 5% tra gli iscritti al proprio sindacato insieme al voto diretto sulle liste per la elezione della R.S.U. (Rappresentanza sindacale Unitaria) e si è stati al tavolo delle trattative o per il CCNL o per la definizione del Contratto integrativo aziendale.

Fin qui onestamente non vediamo i pericoli che i leader di CGIL CUISEL e UIL vanno paventando. La loro posizione è solo strumentale e fa da sponda la minoranza del P.D. di segno Bersaniano. Ma con il problema sul tavolo è solo demagogia. L'art.18 della legge 300/70 nella sostanza non è stato scalfito. Peraltra la dove il lavoratore accettasse di ricevere 18 mensilità detassate dal datore di lavoro per chiudere la partita queste sarebbero anche detassate (spese a carico dello stato) (art.6, co. 1, d.lgs.23/2015).

A calcoli fatti valgono più di 24 mensilità. Le piccole imprese industriali o commerciali o ausiliarie o di trasporti con meno di 15 dipendenti ricevono anch'esse almeno 2 benefici di quelli sopra descritti. Esse non erano oggetto di tutela reale di reintegra neanche ai tempi di G. Giugni. Perciò, sono chiacchiere da Bar quelle che a volte si ascoltano anche in televisione. Anche per i lavoratori quando l'appalto non è genuino v'è una protezione totale di continuità del rapporto di lavoro. Tutto quanto precede dal sabato 7 marzo 2015 è in vigore

Ma passiamo al primo provvedimento, quello degli ammortizzatori sociali. Dal 1° maggio 2015 è istituita:

- la Gestione prestazioni temporanee per i lavoratori di Assicurazione sociale per l'impiego(ASpI).

- Una indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova Prestazione di Assicurazione Speciale per l'impiego (NASpI) a sostegno di chi ha perduto il lavoro involontariamente.

La NASpI sostituirà la Aspi e la mini- Aspi di cui alla art 2 della legge n.92 del 2002, con decorrenza per il futuro dal 1° maggio 2015.

I destinatari della NASpI sono tutti i lavoratori: industria commercio, trasporti ecc. non pubblico impiego e non agricoli regolati da altre normativa.

Tale indennità va veramente incontro a molte situazioni: disoccupati di lungo corso; persone che nell'ultimo quadriennio possono far vivere 13 settimane di contribuzione; oppure chi può far valere trenta giornate lavorative in un anno; può beneficiarne anche chi ha rassegnato le dimissioni per giusta causa o per risoluzione consensuale ex art.7 legge 604/1966 (procedimento conciliativo o arbitrale).

Comunque sia la NASpI dovrebbe aggirarsi intorno al 75% di una retribuzione netta fra € 1.195,00 e € 1.300,00. Il massimo di erogazione è di 78 mesi. La procedure e le erogazioni in forma telematica saranno di pertinenza dell'INPS.

Sono stati introdotti anche incentivi di imprenditorialità se si vuole riscuotere tutta la NASpI e entrare in una cooperativa di lavoro e produzione o servizi o se si vuole attivare una propria impresa o entrare al partecipazione con altri ecc.

Su questa parte per la complessità della materia da trattare si tornerà con un pezzo specifico. Intanto qui si rimarca che per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico è istituita una indennità di occupazione per lavoratori con rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuata (DIS-COLL). Si tratta di soggetti che non hanno la partita IVA ma che sono iscritti nella gestione speciale INPS. Insomma i para-subordinati. La cifra indennitaria è omologa a quella dei lavoratori subordinati disoccupati.

L'Assegno di disoccupazione ASDI avrà anch'esso una sua ristrutturazione. Infine è istituito il contratto di lavoro di ricollocazione. Su quest'ultimo contratto si scommette molto come aveva scommesso anche il Prof. Ichino vedremo.

Tutto l'impianto del novità potrà funzionare ad una sola condizione che gli uffici dell'impiego pubblico cambino passo ed organizzazione. Ora che le province che gestivano gli uffici per l'impiego e la formazione lavoro e i cantieri scuola ecc., sono state spogliate di tutto occorrerà ripensare molte fattispecie operative, amministrative ed istituzionali, se non si vuole che il tutto sia un solo castello di carta, eccetto ciò che spetta agli imprenditori, che lo loro parte la sanno fare.

è ora!

Direttore Responsabile
Gianfranco Polillo

Reg. Tribunale di Benevento n.1013/14
Dep. in Cancelleria il 23/06/2014
c/o Avv. R. Tibaldi
C.so Garibaldi, 82 - 82100 Benevento
Via Archimede, 10 - 00197 Roma
Tel.: 391.3762521
on-line: www.eorasocialista.it;
e-mail: nuovopsi@arubapec.it
stampato in proprio